



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 4950

Fondo, il 07 agosto 2015

ORDINANZA N. 36/2015

OGGETTO: LIMITAZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE NELLA FRAZIONE DI TRET

IL SINDACO

Premesso che in questo periodo l'approvvigionamento idrico nell'abitato della frazione di Tret risulta fortemente compromesso a causa dell'utilizzo contemporaneo e continuativo di acqua potabile per l'irrigazione e per altre attività secondarie che si differenziano notevolmente rispetto all'utilizzo a scopo igienico-sanitario e domestico di primaria importanza, compromettendo seriamente i fabbisogni essenziali della popolazione;

Considerato che in conseguenza di ciò i serbatoi di accumulo hanno subito una notevole riduzione che potrebbe portare ad una più grave carenza nell'erogazione dell'acqua potabile;

Vista la normativa vigente;

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.R. 01/02/2005, n. 3/L derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

ORDINA

1. E' consentita solamente l'irrigazione degli orti esclusivamente mediante l'uso di gomma a mano o innaffiatori, escludendo in modo assoluto girandole o altre attrezzature similari, funzionanti autonomamente e/o automaticamente;
2. E' assolutamente vietato il caricamento di botti o cisterne con l'acqua proveniente dalle tubature dell'acquedotto comunale;
3. E' assolutamente vietato irrigare giardini, campi, frutteti, impianti di colture minori ecc. con acqua proveniente dall'acquedotto comunale.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

I contravventori alle disposizioni di cui al punto 1 saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 200,00.

I contravventori alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 155,00 ad Euro 300,00.

Le forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL SINDACO
Graziani Daniele